

2°) avrebbe lo scopo di provvedere alla costituzione di pensioni a favore degli iscritti o di speciali indennità da liquidare in caso di morte degli iscritti stessi;

3°) garantire consistenza delle incassazioni riservate ai membri del Clero secolare e regolare, sopra meglio motivati, che ne facessero, per il tramite della Direzione generale dell'Azione cattolica, domanda debitamente vertata dalla Curia Venerabile per gli Ecclesiastici e dai Superiori generali per i Religiosi e le Religiose;

4°) verrebbe alimentato:

a) dai contributi obbligatori degli iscritti, determinati normalmente in ragione del 10% degli emolumenti derivanti da benefici ecclesiastici;

b) da contributi volontari e da lasciti e sovvenzioni;

c) da una aliquota degli incassi della "Giornata dell'Azione Cattolica", indetta in tutte le diocesi;

d) dalle quote di partecipazione agli utili che fossero ad esso assegnate dall'Istituto.

Naturalmente, le norme istituzionali e funzionali del Fondo verrebbero disciplinate da apposito statuto da emanarsi di concerto con gli or-